Comune di Cantello
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 12/05/2026

OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CCI NORMATIVO 2026/2028 ECONOMICO 2026 DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022 E DELL'ART. 58 DEL CCNL 23.02.2026

L'anno **2026** il giorno **12** del mese di **Maggio** alle ore **15.50** si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Carica	Presenze/Assenze
Avv. VINCENZI Nicola Gunnar	Sindaco	Presente da remoto
CASARTELLI Alessandro	Vice Sindaco	Presente
PINTABONA Annamaria	Assessore	Presente
ALDINIO Elettra	Assessore	Assente
GENOLINI Maurizio	Assessore	Presente

Totale presenti: 4

Totale assenti: 1

Partecipa il **Segretario Comunale**, **Dott. ERMIDIO Rocco**.

Il **Sindaco**, **Avv. VINCENZI Nicola Gunnar** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CCI NORMATIVO 2026/2028 ECONOMICO 2026 DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022 E DELL'ART. 58 DEL CCNL 23.02.2026

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art. 40 del citato D. Lgs. prevede due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- il comma 3 dell'art. 40 del citato D. Lgs statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti individuati e con le procedure negoziali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL);

CONSIDERATO CHE le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno, e che in tale contesto spetta alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;

ATTESO CHE in data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale dei livelli del comparto Enti Locali, per il triennio 2022-2024;

PRESO ATTO CHE il CCNL prevede:

- che "La contrattazione collettiva integrativa, si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente C.C.N.L., tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale […]";
- che "I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26del 24/03/2026 avente ad oggetto "NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI CUI AL TITOLO II RELAZIONI SINDACALI - ART. 7 COMMA 4 DEL C.C.N.L 2022-2024 DEL 23.02.2026: COMPOSIZIONE.", autorizzando la stessa a condurre le trattative e a sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, nel rispetto della procedura formalmente prevista;

VISTO il CCNL 23/02/2026 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2022-2024, il quale ha introdotto significative novità sia in termini di

trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia di ordinamento professionale del personale medesimo;

RICHIAMATO l'art. 79 del CCNL 2019/2021, recepito nel nuovo CCNL 2022/2024, che disciplina la costituzione del fondo delle risorse decentrate, prevedendo i criteri di determinazione delle risorse economiche che devono essere destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ed il cui utilizzo è demandato alla contrattazione decentrata a livello di ente;
RICHIAMATO l'art. 58 del CCNL 23/02/2026 che prevede, al comma 2, la possibilità per gli enti di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 e quelle di cui all'art. 16, comma 6 (retribuzione di posizione e risultato) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021;

DATO ATTO CHE:

- la costituzione e determinazione del fondo delle risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo, mentre i criteri di ripartizione delle risorse costituiscono oggetto di contrattazione in sede decentrata;
- il CCNL definisce i soggetti titolari della contrattazione integrativa e le materie che formano oggetto della contrattazione medesima; rientra nelle competenze della Giunta Comunale determinare gli indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la disciplina negoziale delle materie ed istituti demandati alla contrattazione in sede decentrata;

RILEVATO CHE i componenti della delegazione di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica, in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dagli organi politici;

CONSIDERATO CHE, in materia di contrattazione decentrata integrativa, l'organo di direzione politica formula, in via preventiva, direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'amministrazione;

CONSIDERATO, **ALTRESÌ, CHE** la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto decentrato dovrà, in ogni caso, garantire:

- la compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di contrattazione decentrata, con particolare riguardo agli aspetti ed agli specifici profili rimessi, a tale livello negoziale, dal vigente assetto normativo e contrattuale;
- il rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario;
- l'adozione di meccanismi premianti per i dipendenti non collegati a parametri fissi ed automatici ma che incentivino l'aumento della produttività e della qualità dei servizi nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009;
- il rispetto di tutte le disposizioni ordinamentali in merito alla valutazione della performance individuale ed organizzativa;
- il divieto di omologazione dei trattamenti economici accessori di tutti i dipendenti comunali e dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti al miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione,

all’accrescimento motivazionale ed alla crescita professionale del personale e all’ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

CONSIDERATO, infine, che l’Amministrazione Comunale, nei rapporti con il personale e le rappresentanze sindacali, valuta di fondamentale importanza, in tutte le fasi della contrattazione decentrata:

- l’assunzione di comportamenti conformi a correttezza, buona fede, imparzialità ed equità;
- la condivisione degli obiettivi e l’acquisizione del consenso;
- l’instaurazione di un confronto sereno e costruttivo per limitare la conflittualità interna;
- la verifica dei risultati secondo criteri oggettivi predeterminati e condivisi;
- il riconoscimento, sia in termini economici che di progressione di carriera, del merito e dell’impegno personale;

RITENUTO, pertanto, nello specifico, di stabilire le seguenti linee d'indirizzo da porre alla base della contrattazione:

- l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione;

PREMESSO CHE:

- il numero di dipendenti in servizio nel corso dell’anno 2026 è per ora inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell’art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all’art. 23 c. 2 bis D. Lgs 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018 (ci si riserva di adeguare il fondo in aumento in caso di necessità);
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d’anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell’anno verrà certificato dall’Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

RICHIAMATE inoltre le disposizioni dell’art. 23 – comma 2 – del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D. L. n. 80/2021, convertito in L. 113/2021 e dall'art. 1, comma 604, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

CONSIDERATO CHE il CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 ha previsto la possibilità di introduzione nella parte destinata alle risorse variabili della costituzione del fondo:

0,22% del monte salari anno 2021 (una tantum 2024 e 2025, Art.58 c. 2), 0,22% del monte salari 2021 (o da destinare alle po, Art.58 c. 2), l'incremento dello 0,14% del monte salari 2021 (una tantum 2024 e 2025,Art.58 c. 1);

CONSIDERATO CHE il CCNL 2022/2024 del 23.02.2026 ha previsto a decorrere dall'1.01.2024 che, nella parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, sia incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL;

CONSIDERATO CHE:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre necessario, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra considerato e ritenuto, di impartire le seguenti direttive cui la Delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nella conduzione delle trattative per la definizione del CCDI 2026, come previsto all'Art. 59 del vigente CCNL 2022/2024 "Fondo risorse decentrate: utilizzo":

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 16.11.2023 - il quale prevede la possibilità di integrare il fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 - delle risorse economiche corrispondenti allo 1,2% di detto monte salari, sempre nel rispetto del limite dell'anno 2016. L'importo corrispondente è pari ad € 8.979,43;

 Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2023 - il quale prevede la possibilità di integrare il fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'0,22% su base annua del monte salari dell'anno 2018 - delle risorse economiche corrispondenti allo 0,22% di detto monte salari, non sottoposte al limite dell'anno 2016.
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58 c. 2 CCNL 23.02.2026 - il quale prevede la possibilità di integrare il fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'0,22% su base annua del monte salari dell'anno 2021 - delle risorse economiche corrispondenti allo 0,22% di detto monte salari, non sottoposte al limite dell'anno 2016.
- presa d'atto dell'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2023, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 58 comma 1 del CCNL 23/2/2026 si inseriscono le somme di un importo corrispondente allo 0,14 % del monte salari 2021;tali somme, ai sensi del comma dell'art. 58 del CCNL 23/2/2026, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D. lgs 75/2017;

- ai sensi dell'art. 60 comma 2 del CCNL 23/2/2026 si effettua la decurtazione per conglobamento dell'indennità di comparto;
- l'individuazione delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione (esempio progressioni orizzontali storiche);
- destinare le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16.11.2022 a un numero ristretto di dipendenti, ai quali sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive, secondo la graduazione definita ed individuata dalla contrattazione decentrata normativa ed in relazione alle effettive esigenze manifestate dai Responsabili, fermo restando che le relative indennità dovranno essere attribuite sulla base del concreto esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l'assetto organizzativo dell'Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi;
- destinare gli importi relativi alle indennità relativi alle condizioni di lavoro (es. maneggio valori, indennità di disagio/rischio);
- destinare la parte prevalente delle risorse stabili disponibili e delle risorse variabili alla valorizzazione della performance individuale e collettiva, così da realizzare le finalità del D.Lgs. n. 74/2017 e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati, dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati, tenendo conto di quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale per la valutazione della performance, e degli obiettivi assegnati nel PIAO;
- l'adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale, anche attraverso la conferma di ampie fasce di flessibilità nell'orario di lavoro;
- destinare le risorse all'incentivo per il Recupero dell'evasione tributaria, e l'incentivo alle funzioni tecniche;
- destinare le risorse per i compensi per ufficiale di Stato civile, ufficiale d'Anagrafe;
- destinare una quota per Welfare Aziendale;
- destinare l'iscrizione tra le risorse variabili, delle somma destinata agli incentivi per le eventuali attività svolte per conto dell'ISTAT (censimenti annuali);
- destinare nella parte variabile del fondo, gli obiettivi correlati al potenziamento della sicurezza stradale (art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 e s.m.i.);

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1-bis, del suddetto D.L. 25/2025, in base al quale "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo,

fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali";

RITENUTO ALTRESÌ di esprimere i seguenti indirizzi per la contrattazione decentrata per l'annualità economica 2026: valutare la possibilità di raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali al fine di incrementare il fondo risorse decentrate dei dipendenti a favore del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle EQ nell'importo massimo di € 10.000,00;

CONSIDERATO CHE nel fondo dell'annualità 2025 era stato destinato, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, un importo di € 10.000,00 oltre oneri ed IRAP, all'incremento del Fondo risorse decentrate personale non dirigente per produttività e welfare aziendale;

RITENUTO, PERTANTO, alla luce di quanto sopra esposto e del vigente quadro normativo di poter destinare, mediante il presente atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025, un importo di € 10.000,00 oltre oneri ed IRAP, all'incremento del Fondo risorse decentrate 2026 per la retribuzione di posizione e di risultato delle EQ;

CONSIDERATO CHE l'amministrazione comunale dovrà nel corso del corrente anno procedere alla sottoscrizione del contratto decentrato normativo 2026/2028 ed economico per l'anno 2026;

VISTO il CCNL 23.02.2026 relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

VISTI i CCNL F.L;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile dell'AREA 1 "Affari Generali – Demografici – Personale - Tributi" settore Gestione Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 del Dlgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alle regolarità contabile in merito al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'AREA 2 Macro Settore Finanziario;

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.Di confermare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica di cui alla precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 24.03.2026;

2. Di dare atto che:

- la delegazione di parte pubblica opera nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta;
- la delegazione trattante di parte pubblica opera con criteri di collegialità di confronto e decisionali nell'osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale e, in caso di disomogeneità di posizioni relativamente alla conclusione di una specifica trattativa decentrata, ogni singolo componente di delegazione ha il diritto di far constatare a verbale di seduta il proprio motivato dissenso;
- i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate a tale livello di negoziazione;
- il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
- l'ipotesi di accordo del contratto decentrato normativo 2026/2028 ed economico per l'anno 2026 deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;
- l'ipotesi di accordo del contratto decentrato economico per l'anno 2026 dovrà essere previamente verificato dalla Giunta in ordine alla sua conformità agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione;

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area 1 e dell'Area 3, per l'adozione degli atti di competenza, la costituzione del fondo, e per la successiva assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2026 presentano la necessaria disponibilità;

3. Di stabilire che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del contratto decentrato dovrà, in ogni caso, garantire:

- la compiuta osservanza dei principi e delle clausole contrattuali, nonché delle disposizioni normative disciplinanti le materie e gli istituti oggetto di contrattazione decentrata, con particolare riguardo agli aspetti ed agli specifici profili rimessi, a tale livello negoziale, dal vigente assetto normativo e contrattuale;
- il rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario;
- l'adozione di meccanismi premianti per i dipendenti non collegati a parametri fissi ed automatici ma che incentivino l'aumento della produttività e della qualità dei servizi nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009;
- il rispetto di tutte le disposizioni ordinamentali in merito alla valutazione della performance individuale ed organizzativa;
- il divieto di omologazione dei trattamenti economici accessori di tutti i dipendenti comunali e dovrà essere finalizzata al raggiungimento di un'intesa che porti al miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione, all'accrescimento motivazionale ed alla crescita professionale del personale e

all’ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

3. Di indicare le seguenti linee d'indirizzo da porre alla base della contrattazione:
- l’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema premiante di misurazione e valutazione;

4. Di impartire le direttive, nei modi e nei termini riportati in premessa, alla Delegazione trattante di parte pubblica, la quale dovrà attenersi nella conduzione delle trattative per la definizione del contratto decentrato economico per l’anno 2026, come previsto all’Art. 59 del vigente CCNL 2022/2024 “Fondo risorse decentrate: utilizzo”;

5. Di dare mandato alla delegazione trattante di convocare le OO.SS. e la R.S.U. per dare avvio alla contrattazione decentrata per la definizione del contratto integrativo CCDI normativo per il triennio 2026/2028 ed economico per l’anno 2026;

6. Di dare incarico al Responsabile dell’Area 1:
- di trasmettere copia del presente atto ai nominati componenti della Delegazione Trattante;
- di trasmettere copia del presente atto ai rappresentanti OO.SS. territoriali e alla RSU per informazione;
- di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente sottosezione Personale/Contrattazione Integrativa;

7. Di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Sig. Aldo Riva, Responsabile di Area 1;

Infine la Giunta Comunale, al fine di provvedere in merito, con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La seduta si è conclusa alle 16:36.

Pareri

COMUNE DI CANTELLO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 51**

Ufficio Proponente: **Ufficio Affari Generali**

Oggetto: **INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CCI NORMATIVO 2026/2028 ECONOMICO 2026 DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16.11.2022 E DELL'ART. 58 DEL CCNL 23.02.2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/05/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Aldo Riva

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/05/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Ermidio Rocco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CANTELLO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Letto, approvato e sottoscritto da

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Avv. VINCENZI Nicola Gunnar	**Dott. ERMIDIO Rocco**